

Proponente: 38.B
Proposta: 2019/1229
del 03/07/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1093
del 04/07/2019

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LENZI GIANNI E BASENGHI ROBERTO SNC DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA FRA VIA VECCHI E VIA EMILIA OSPIZIO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 27/04/2018 con atto n. 55202 di PG, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim al Dr. Roberto Montagnani della responsabilità di direzione del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/05/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 789 del 07/06/2013 è stato approvato il rilascio di concessione a favore della società Lenzi Gianni e Basenghi Roberto Snc per l'utilizzo di un'area di superficie pari a circa mq. 235 di proprietà comunale posta fra via Vecchi e via Emilia Ospizio e raffigurata al Catasto Terreni come parte del mappale 164 sul Foglio 137, così come meglio individuata nella planimetria allegata, attigua all'edificio di proprietà della società stessa, usato come sede della propria attività ed individuato catastalmente al Foglio 137, col mappale 143 sub. 3 e 4, da destinare a passaggio carrabile per consentire l'accesso ad autorimesse private;
- la durata della concessione era fissata in anni 6 e così dal 01.05.2013 al 30.04.2019, con possibilità di rinnovo presentando nuova richiesta, così come specificato al punto 1 del disciplinare sottoscritto dalle parti ed approvato con la citata determinazione n. 789/2013;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale, ha provveduto a ricordare al concessionario l'avvenuta scadenza della suddetta concessione, manifestando, altresì, la propria disponibilità a procedere al suo rinnovo, ai patti e condizioni di cui alla bozza di disciplinare allegata alla nota medesima;
- in data 30/05/2019 la proposta contrattuale è stata accettata e sottoscritta dal Sig. Basenghi Roberto;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Si rende necessario procedere al rinnovo della concessione ai patti e condizioni dettagliatamente riportati nel dispositivo;

DETERMINA

- 1) di approvare la concessione di un'area di superficie pari a circa mq. 235 di proprietà comunale posta in prossimità di via Emilia Ospizio e raffigurata al Catasto Terreni come parte del mappale 164 sul Foglio 137, così come meglio individuata nella planimetria allegata con la lettera "A", attigua all'edificio di proprietà della società suddetta, usato come sede della propria attività ed individuato catastalmente al Foglio 137, col mappale 143 sub. 3 e 4, da destinare a passaggio carrabile per consentire l'accesso ad autorimesse private, a favore della società Lenzi Gianni e Basenghi Roberto Snc con sede legale a Reggio Emilia in via Emilia Ospizio n. 38, P. IVA 01267850350, rappresentata dal sig. Basenghi Roberto, in qualità di rappresentante legale della società, ai patti e condizioni di seguito riportati:

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

II COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Roberto Montagnani, nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1966 (Codice Fiscale MNTRRT66P20H223H), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 55202 del 27/04/2018, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Concede in uso

alla società **LENZI GIANNI E BASENGHI ROBERTO snc** con sede in Reggio Emilia in via Emilia All'Ospizio n. 38, C.F. e Partita Iva 01267850350, rappresentata dal Sig. Roberto Basenghi, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato **Concessionario**).

l'immobile di seguito descritto ai seguenti patti e condizioni:

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE: area di superficie mq. 235,00 circa individuata nell'allegata planimetria, costituente parte del mappale 164 Foglio 137.

DESTINAZIONE D'USO CONCORDATA: passaggio carrabile per consentire l'accesso alle autorimesse private esistenti sul lato nord dell'edificio individuato col mappale 143, proprietà del Concessionario.

PATTI CONTRATTUALI:

ART.1 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dal 01/05/2019 e scadenza al 30/04/2025. In applicazione al disposto art. 85 del vigente "Regolamento comunale dei contratti" approvato con Delibera C.C. i.d. n°110 del 29/10/2018, si prevede la possibilità di un rinnovo per uguale periodo, subordinato a specifica richiesta da parte del concessionario da presentarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza, oltre a positiva verifica circa il puntuale adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

Il Concedente si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di procedere alla sua revoca in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, per motivi di pubblico interesse o in caso di accertate violazioni agli impegni sottoscritti.

Nel caso specifico, tale volontà deve essere manifestata mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla prevista data di interruzione, senza obbligo di risarcimento alcuno a favore del Concessionario.

ART.2 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è rivalutato in Euro 380,00 annue, da versare in unica rata anticipata al 1° Gennaio di ogni anno. La 1° rata sarà tuttavia di Euro 253,33 per il periodo dal 01/05 al 31/12/2019, da pagare in unica soluzione su richiesta del Comune.

A decorrere dal 2° anno, il canone sarà poi aggiornato annualmente in base alle variazioni massime accertate dall'ISTAT nell'anno precedente, al 100%.

Si conviene che detto aggiornamento avvenga in modo automatico, senza necessità di comunicazione preventiva da parte del Concedente.

ART.3 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

La sub-concessione dell'area oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, pena la decadenza immediata del provvedimento con richiesta danni.

Nell'ipotesi di una futura cessione d'azienda, il Concessionario titolare è pertanto tenuto a richiedere il preventivo consenso del Comune.

ART.4 MODALITÀ DI GESTIONE

L'area concessa è pavimentata con madoni in ghiaietto, così come fu allestita in forza di autorizzazione rilasciata dalla proprietà con Delibera G.M. n.16170/1680 del 17/07/1984 e dell'intercorso periodo di conduzione.

La sua cura, pulizia e manutenzione rimarranno interamente a carico dell'attuale possessore per tutta la durata della presente scrittura, con divieto di posizionarvi strutture fisse, impianti, pannelli pubblicitari o quant'altro possa risultare in contrasto col decoro del confinante parco pubblico.

L'onere della pulizia di cui sopra è esteso anche alla porzione di area verde pubblica posta sul lato nord, fino al vialetto pedonale che attraversa il parco.

ART.5 DELIMITAZIONE

Il Concessionario è autorizzato a posizionare alcuni paletti parapetonali (tipo amovibile) con le interposte catenelle di collegamento lungo il perimetro dell'area, secondo lo schema e la tipologia di materiali che sono indicati in dettaglio nel documento acquisito agli atti municipali col P.G. n. 4158/2007.

ART.6 PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

Di qualsiasi danno, senza riguardo alla natura e al suo ammontare che, a seguito del rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a terzi, dovrà rispondere in proprio soltanto il concessionario, che si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative da mantenersi attive per l'intera durata della presente concessione. Il Concessionario dovrà pertanto mantenere indenne il Comune e farsi carico di tutte le spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni ed addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo per risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale/giudiziari.

ART.7 MODALITÀ DI RICONSEGNA

Allo scadere della concessione (o in caso di sua anticipata revoca), il Concessionario si impegna a rimuovere prontamente la pavimentazione e tutti gli allestimenti di cui al punto precedente, ripristinando il terreno nella sua originaria destinazione a prato, il tutto a sua cura e spese.

ART. 8 SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di accesso e controllo dell'area in qualsiasi momento, tramite preavviso, specie nella fase di trasformazione, cambio d'uso, ecc. ammessi in funzione del disposto agli Artt. 4, 5 e 6.

ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che i dati personali forniti per la stipula del presente contratto saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 "GDPR" .

Tali dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di concessione e per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

ART. 10 ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente scrittura, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono domicilio a:

- COMUNE DI REGGIO EMILIA, piazza Prampolini n.1 - Reggio Emilia

- Ditta Lenzi Gianni e Basenghi Roberto snc, via Emilia all'Ospizio n 38 - Reggio Emilia

ART.11 SPESE CONTRATTUALI

I presente atto, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro, è soggetto all'imposta di bollo ex art.11 – titolo II del D.P.R. 642/72.

Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico del Concessionario, mentre quelle inerenti alla registrazione sono a carico della parte che intendesse avvalersene.

- 2) di dare atto che alla riscossione del canone di concessione si provvederà tramite il programma delle locazioni con l'assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all'emissione mensile dei MAV.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Dirigente del Servizio
Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport